

Tribunale di Brescia, sentenza del 3 gennaio 2025, n. 12 – usurarietà degli interessi, indeterminatezza delle pattuizioni sugli interessi

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori (*ex multis*, cfr. Cass. n. 14214/2022).

Ai fini della valutazione di usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, non è possibile utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora data l'eterogeneità delle due categorie di interessi e i diversi presupposti su cui si fondano, gli interessi corrispettivi essendo previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto, ed ancora gli interessi corrispettivi essendo destinati a maturare sull'intero importo oggetto di finanziamento, mentre quelli moratori risultando dovuti sulla sola porzione del debito scaduta e non pagata (*ex multis*, cfr. Cass. n. 14214/2022).

La pattuizione eventualmente usuraria di interessi moratori ha carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, sì che il vizio che investe la prima non si estende alla seconda pattuizione, con la conseguenza che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della pattuizione sugli interessi la mancata previsione della base d'indice del parametro Euribor, atteso che, in assenza di specifica previsione contraria, la base dell'indice deve essere individuata in 360 giorni.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza della pattuizione sugli interessi la previsione che indichi in modo generico la scadenza di ciascuna rata per la revisione del parametro di indicizzazione, qualora la specifica data di scadenza delle rate possa essere desunta dal piano di ammortamento allegato al contratto.

In tema di mutuo bancario, non comporta indeterminatezza dell'oggetto del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr. Cass. Sez. Un., n. 15130/2024). Tale principio, valido per il mutuo a tasso fisso, si applica anche al mutuo a tasso misto in cui l'ammortamento sia sviluppato per l'intero periodo, con applicazione della misura degli interessi originariamente pattuita e l'indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata, nonostante la potenziale variazione del tasso nel periodo successivo a quello in cui il tasso è fisso.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso da un mutuatario per ottenere (i) in via principale, la declaratoria di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi per violazione del Tasso Soglia Usura, la restituzione degli interessi indebitamente percepiti e la conversione del mutuo da oneroso a gratuito; (ii) in via subordinata, l'accertamento della indeterminatezza delle

pattuizioni sugli interessi, con conseguente restituzione parziale della somma corrisposta a titolo di interessi, e la rideterminazione del piano di ammortamento relativo al mutuo.

[Sent. 03.01.2025 n. 12Download](#)

(Massime a cura di Raffaele Verdicchio)